

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

**N. 395**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BUCCIARELLI, ALBERICI, MANIERI,  
ABRAMONTE, BERGONZI, BISCARDI, MASULLO, PAGANO,  
SCAGLIOSO e MAGRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1994**

---

**Norme sulla circolazione dei beni culturali**

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 gennaio 1994, pochi giorni prima della conclusione anticipata dell'XI legislatura, la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica approvava in sede legislativa un disegno di legge concernente «Norme sulla circolazione dei beni culturali», frutto dell'unificazione del disegno di legge presentato su questo tema dal ministro Ronchey a nome del Governo (atto Senato n. 1317), di un disegno di legge di analogo contenuto proposto dai senatori del PDS Chiarante, Anna Bucciarelli ed altri (atto Senato n. 1543), di altri due disegni di legge presentati, rispettivamente, dal senatore Covatta e dai senatori Covatta e De Rosa (atti Senato n. 582 e n. 836). Il testo approvato veniva trasmesso in data 20 gennaio alla Camera dei deputati, che a causa dello scioglimento anticipato non faceva però in tempo ad esaminarlo e approvarlo.

Non giungeva così a compimento lo sforzo, che pure aveva visto fortemente impegnati sia il Governo sia il Parlamento, di assicurare al più presto l'entrata in vigore di una legge che colmasse il pericoloso vuoto che si è determinato per il patrimonio culturale italiano: quel che è derivato dal fatto che dal primo gennaio 1993 sono caduti all'interno della CEE, insieme con i controlli doganali alle frontiere, quelle pur tenui e del tutto insufficienti garanzie che tali controlli assicuravano rispetto ai pericoli delle esportazioni clandestine; senza che, d'altra parte, siano ancora state introdotte nella nostra legislazione quelle nuove garanzie e quelle misure per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente che sono state previste dal regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993.

Allo scopo di colmare al più presto questo vuoto, allineando in tal modo l'Italia ai Paesi CEE che hanno già varato norme in materia e sollecitando coll'esempio gli altri Paesi che non hanno ancora legiferato, sembra opportuno fare ora ricorso alla procedura più rapida prevista dagli attuali regolamenti parlamentari (quelli disciplinati dall'articolo 81 nel caso del Regolamento del Senato) per quei disegni di legge già approvati in sede legislativa nella precedente legislatura. Per questo i proponenti hanno ritenuto opportuno presentare l'identico testo già votato in sede deliberante; e si avvarranno di tutti gli strumenti concessi dal Regolamento per sollecitarne l'esame più rapido.

Naturalmente ciò non significa considerare perfetto e immodificabile il testo presentato. Chi scrive questa relazione, oltre ad essere la prima firmataria del presente disegno di legge, è stata anche coordinatrice del Comitato ristretto che su quel tema ha operato nell'XI legislatura: sa bene, perciò, come anche nella discussione svoltasi in Commissione siano state da più parti sottolineate le molte novità positive contenute nel testo approvato, ma siano anche stati individuati alcuni punti sui quali è opportuno un approfondimento.

Certo, la legge contiene molte norme di contenuto e di qualità molto avanzata, che vanno anche oltre il semplice recepimento della direttiva e del regolamento.

Ricordiamo alcuni punti: per esempio, l'adozione di una nozione di beni culturali, ai fini della restituzione, che è la nozione più ampia possibile, in quanto riconosce come bene culturale tutto ciò che la legislazione del paese d'origine qualifica come tale (articolo 2); oppure la «diligenza» nell'acquisto richiesta all'acquirente cosiddetto «in buona fede» e la precisazione che

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non vi è «diligenza» qualora «il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquistato» (articolo 6); oppure tutto l'articolo 16, che prevede l'istituzione presso il Ministero di un pubblico registro dei beni culturali protetti, stabilisce che gli atti di alienazione di beni mobili elencati in tale registro può essere effettuato, pena nullità, solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, istituisce una banca dati dei beni illecitamente sottratti con l'ausilio del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico; o - ancora - l'estensione alla regione delle possibilità di esercitare il diritto di prelazione (articolo 23) e altre disposizioni minori.

Restano tuttavia lacune o imprecisioni. Si può per esempio giungere - nonostante i vincoli imposti dalle norme comunitarie - a una disciplina più rigorosa circa la prescrizione, in particolare precisando in modo chiaro che è imprescrittibile il diritto alla restituzione (articolo 5) anche per i beni culturali singoli di proprietà pubblica, e non solo per quelli che fanno parte di collezioni inventariate. E sembra necessario rendere più chiara e soprattutto più severa tutta la normativa (articolo 16, articolo 26) diretta a punire i responsabili dell'esportazione illegale di beni culturali.

Questa e altre modifiche che si rendano opportune potranno - considerata la validità complessiva dell'impianto della proposta - essere agevolmente introdotte nel corso della discussione. Ma ora è indispensabile mettere in moto la procedura accelerata di esame del disegno di legge consentita dal Regolamento: al fine di colmare al più presto un vuoto legislativo che è dannoso e pericoloso per il patrimonio culturale del nostro Paese.

Il testo, tecnicamente quanto mai complesso, consta di 29 articoli divisi in 5 capi. Il capo I è dedicato alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea e all'attuazione della citata direttiva. La scelta di fondo operata dalla 7<sup>a</sup> Commissione è stata quella di effettuare

una lettura più estensiva possibile della direttiva, allargando tutti gli spazi interpretativi che essa offre con la dichiarata finalità di agevolare al massimo la restituzione agli altri Stati membri della Comunità dei beni culturali sottratti loro illecitamente. Di conseguenza, lo speciale procedimento di restituzione, da svolgersi avanti al tribunale italiano, è previsto applicarsi a tutti i beni culturali qualificati come tali dalla legislazione straniera, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nell'elenco allegato al regolamento e alla direttiva; i termini di prescrizione dell'azione giudiziaria sono i più ampi possibile.

Nei capi successivi si dà esecuzione al regolamento. In questo caso, la 7<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto che i principi fondamentali sui quali si fonda la normativa italiana in materia di esportazione dei beni culturali (e che in buona parte risalgono alla legge n. 1089 del 1939) siano da un lato tuttora sostanzialmente validi, e dall'altro compatibili con la normativa comunitaria sopraggiunta, che pertanto si aggiunge a quella italiana, ma non la sostituisce.

Il capo IV, in particolare, sostituisce numerosi articoli della legge n. 1089 per armonizzarli con il regolamento comunitario anche sul piano terminologico (ad esempio, i termini «esportazione» e «licenza di esportazione» sono ormai riservati all'uscita dei beni dai confini della Comunità, e pertanto per la circolazione intracomunitaria si parla di «uscita dal territorio della Repubblica» e di «attestato di libera circolazione»).

Negli intendimenti della 7<sup>a</sup> Commissione, resta comunque fermo che, nell'autorizzare l'uscita dal territorio nazionale di un bene culturale, gli uffici esportazione del Ministero debbano applicare sempre i medesimi criteri; l'unica differenza è data dal fatto che, se il bene è diretto verso uno Stato extracomunitario e rientra nell'elenco tipologico allegato al regolamento comunitario, il documento autorizzatorio necessario sarà la licenza di esportazione e non l'attestato di libera circolazione. In sostanza, la 7<sup>a</sup> Commissione ha inteso respingere l'opinione di quanti sostenevano che, con

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'entrata in vigore del regolamento comunitario, si dava luogo ad un doppio regime di circolazione dei beni culturali, più «blando» all'interno della Comunità e più rigido al di fuori di essa.

Il capo III contiene varie norme organizzative e strumentali, volte ad assicurare reale efficacia alle norme nazionali e comunitarie: si prevedono periodici flussi di informazione fra Comunità europea, Mini-

stero per i beni culturali e Parlamento, si rafforzano gli uffici esportazione e si dà vita a registri e banche dati informatiche dei beni culturali.

Il capo V dà vita, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, ad una Autorità di garanzia, quale organo di appello avverso le decisioni degli uffici esportazione, di vigilanza sull'attuazione della legge e di consulenza al Ministro.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I**

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 1993

**SEZIONE I**

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DA STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

**Art. 1.**

*(Denominazioni)*

1. Nella presente legge si intendono:

a) per «regolamento CEE» e «direttiva CEE», rispettivamente il regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

b) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro e il Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) per «legge n. 1089», la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

d) per «Stato richiedente», lo Stato membro della Comunità europea che promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.

**Art. 2.**

*(Presupposti dell'azione di restituzione)*

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comu-

nità europea sono restituiti ai sensi di quanto previsto nella presente sezione. L'azione di restituzione è ammessa per i beni culturali qualificati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale nazionale in virtù della legislazione nazionale o di procedura amministrativa, secondo quanto stabilisce l'articolo 36 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

2. L'illiceità dell'uscita dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea è determinata:

a) dalla violazione della legislazione sulla protezione del patrimonio nazionale dello Stato richiedente, ovvero dalla violazione del regolamento CEE;

b) dal mancato rientro nei termini disposti per una esportazione temporanea o dalla perdurante violazione di norme sulla esportazione temporanea di un bene uscito dal territorio dello Stato richiedente.

### Art. 3.

*(Determinazione dell'autorità centrale. Assistenza e collaborazione dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della direttiva CEE)*

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione con altri Ministeri, con gli altri organi dello Stato, con le regioni e con gli enti locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministro:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri della Comunità europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia utile per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da altro Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta ai sensi della lettera c), purchè le operazioni stesse vengano effettuate entro sei mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone a spese dello Stato membro interessato la rimozione e la custodia coattiva del bene, nonchè l'eventuale sequestro;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la devoluzione ad arbitri della controversia e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

## Art. 4.

*(Azione di restituzione)*

1. Gli Stati membri della Comunità europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. L'azione è proposta nei confronti del possessore o, in mancanza, del detentore del bene davanti al tribunale civile compe-



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tente del luogo in cui il bene è stato individuato.

3. L'azione è ammissibile qualora all'atto di citazione siano uniti i seguenti atti:

a) documento descrittivo del bene per cui è controversia, che certifichi la qualità di bene culturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente che attesti l'uscita illecita dal proprio territorio del bene.

4. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione è altresì necessario che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio persista l'illiceità dell'uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

5. L'atto di citazione è notificato altresì all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, di seguito indicata come «Autorità di garanzia», per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

6. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

#### Art. 5.

##### *(Prescrizione)*

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione non si prescrive per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti

qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.

#### Art. 6.

*(La sentenza e i suoi contenuti)*

1. Il tribunale, accertati i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2, dispone con sentenza la restituzione del bene allo Stato richiedente.

2. Qualora il possessore dimostri di aver usato nell'acquisire il bene, oggetto dell'azione, una diligenza adeguata alla natura dello stesso, il tribunale riconosce e liquida al convenuto un indennizzo in base anche a criteri equitativi che tengano comunque conto degli esborsi dal medesimo affrontati.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato deve dimostrare la diligenza dell'acquisto del proprio dante causa.

4. È comunque esclusa la diligenza qualora il possessore del bene non sia in grado di indicare con esattezza il soggetto fisico o giuridico dal quale lo ha acquisito.

5. Lo Stato richiedente obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

#### Art. 7.

*(Pagamento dell'indennizzo)*

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministro, processo verbale, che viene rimesso in copia all'Autorità di garanzia.

3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

## Art. 8.

*(Custodia coattiva dei beni  
ed altri adempimenti)*

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia coattiva del bene da restituire, quelle previste dall'articolo 3, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

## SEZIONE II

AZIONE DI RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI  
USCITI ILLECITAMENTE DALL'ITALIA

## Art. 9.

*(Titolarità dell'azione e patrocinio)*

1. L'azione di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, davanti al competente giudice dello Stato membro della Comunità europea in cui è stato localizzato il bene culturale.

2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

## Art. 10.

*(Restituzione del bene rientrato  
nel territorio nazionale)*

1. Il bene culturale già appartenente a privati o inserito in inventari ecclesiastici, restituito a seguito di favorevole decisione da parte del giudice di cui all'articolo 9, è conservato a cura del Ministero.

2. Il Ministero dà avviso dell'avvenuto recupero mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e in due quotidiani a diffusione nazionale e, qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avvisa attraverso il

Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Entro sei mesi dall'avviso, eventuali diritti sul bene possono essere fatti valere nei confronti del Ministero innanzi al tribunale civile competente.

3. Decorso inutilmente il termine o rigettata la domanda di cui al comma 2, il bene recuperato è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 2 è subordinato all'accertamento della carenza di ogni responsabilità da parte del richiedente nell'uscita illecita del bene dal territorio nazionale ed alla totale rifusione delle spese sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle per il pagamento dell'eventuale indennizzo.

5. Le somme versate e le spese comunque sopportate a causa ed in connessione con l'illecita uscita del bene sono recuperate dallo Stato ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. I beni culturali già appartenenti a enti pubblici sono restituiti agli stessi, previo pagamento dell'eventuale indennizzo corrisposto dallo Stato.

## CAPO II

### NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

#### Art. 11.

##### *(Licenza di esportazione)*

1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento me-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

desimo, è funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari.

2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali.

3. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 21 della presente legge.

4. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

5. La licenza di esportazione è valida per sei mesi.

6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunità europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro il medesimo termine dalla loro effettuazione.

7. Le disposizioni del capo IV e dell'articolo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro della Comunità europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validità della licenza medesima.

## Art. 12.

*(Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in confor-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mità ai rispettivi regolamenti, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del predetto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

## Art. 13.

*(Esportazione senza licenza)*

1. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 66 della legge n. 1089, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, chi esporta un bene culturale compreso nell'allegato al regolamento CEE senza la licenza di esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo è punito con la multa da uno a quindici milioni di lire.

2. La pena è aumentata fino a due terzi se il bene abusivamente esportato era pervenuto illecitamente in Italia da altro Stato membro della Comunità europea.

## Art. 14.

*(Violazione di obblighi formali)*

1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto dal regolamento CEE n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 attuativo del regolamento CEE, è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMUNI - PUBBLICO REGISTRO DEI BENI CULTU- RALI PROTETTI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

##### Art. 15.

*(Informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento nazionale)*

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione della presente legge, nonchè sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentita l'Autorità di garanzia, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

##### Art. 16.

*(Pubblico registro dei beni culturali protetti e banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti)*

1. Presso il Ministero è istituito il Pubblico registro dei beni culturali protetti. In esso vengono annotati tutti i beni mobili ed immobili soggetti a tutela a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.

2. Il proprietario di un bene non vincolato può chiedere alla Soprintendenza competente di promuovere la procedura per la dichiarazione di vincolo.

3. Il Ministero provvede, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione degli elenchi dei beni notificati e, annualmente, al loro aggiornamento.

4. Le schede dei beni immobili notificati sono trasmesse, non appena redatte, al catasto, che annota il vincolo nel certificato catastale. L'annotazione può essere richiesta al catasto anche dal proprietario dell'immobile, sulla base della notifica del vincolo o della scheda da parte del Ministero o della Soprintendenza competente.

5. Gli atti di alienazione degli oggetti mobili elencati nel Pubblico registro, fermi restando tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, sono stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e all'onorario notarile graduale ridotto al 25 per cento. Il notaio provvede a fornire al Ministero le informazioni previste dall'articolo 30 della legge n. 1089, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.

6. Il Ministero, per mezzo del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, predispone la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

7. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di attuazione del Pubblico registro e della banca dati.

## Art. 17.

*(Scambi di esperti, studiosi,  
funzionari scientifici)*

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri della Comunità europea, il



Ministero promuove gli opportuni accordi con i corrispondenti Ministeri degli altri Stati al fine di realizzare scambi, per periodi non inferiori a sei mesi, di esperti, studiosi e funzionari tecnico-scientifici da impiegare presso gli Istituti centrali e gli uffici centrali e periferici del Ministero, con particolare riguardo agli uffici di esportazione.

2. Saranno altresì promossi, con durata inferiore a sei mesi, incontri, corsi formativi e altre iniziative volti a promuovere la cooperazione tecnico-scientifica.

#### Art. 18.

*(Potenziamento degli uffici di esportazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso in conformità ai rispettivi regolamenti, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente norme e indicazioni programmatiche per una più razionale e qualificata organizzazione degli uffici di esportazione che tenga conto dei principi generali che disciplinano l'intera materia.

#### Art. 19.

*(Autorizzazione di spesa  
e copertura finanziaria)*

1. Per l'acquisizione o l'adeguamento delle sedi, delle attrezzature e degli strumenti necessari all'attuazione degli articoli 16 e 18 è autorizzata, nel biennio 1995-1996, la spesa di lire 20.000 milioni annue. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

#### CAPO IV

#### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

##### Art. 20.

*(Sostituzione dell'articolo 35  
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 35 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. È vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, o considerati in se stessi o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:

a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;

b) mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal

Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali».

Art. 21.

*(Sostituzione dell'articolo 36  
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 36 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso all'Autorità di garanzia, di cui all'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, che ne cura l'inserzione nel registro ufficiale previsto dal medesimo articolo 29-bis, comma 1, lettera a)».

Art. 22.

*(Sostituzione dell'articolo 37  
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 37 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione previsto dal comma 2 dell'articolo 36

è rilasciato entro quaranta giorni dalla presentazione del bene. Avverso il rifiuto o il mancato rilascio nel termine, l'interessato può richiedere entro i successivi trenta giorni il riesame con apposita istanza all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 36, comma 4, lettera c).

2. Copia dell'istanza è inviata nei successivi trenta giorni all'ufficio di esportazione autore del rifiuto.

3. L'Autorità di garanzia decide sulla richiesta di riesame entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. Tale termine può essere prorogato una sola volta per motivate esigenze istruttorie.

4. Qualora l'Autorità di garanzia accolga l'istanza, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

5. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e all'articolo 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Le decisioni degli uffici di esportazione o dell'Autorità di garanzia sono immediatamente comunicate, per i successivi adempimenti, al Ministero».

#### Art. 23.

*(Sostituzione dell'articolo 39  
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 39 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia».

#### Art. 24.

*(Certificato di importazione)*

1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'arti-

colo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro della Comunità europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.

5. Per l'applicazione del comma 4 il Ministero per i beni culturali e ambientali può stabilire intese con gli Stati membri interessati».

#### Art. 25.

*(Sostituzione dell'articolo 40  
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 40 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ammette alla circolazione temporanea i beni e autorizza, per l'effetto, il rilascio da parte degli uffici di esportazione degli attestati o delle licenze, la cui validità non può superare i sei mesi.

3. Per finalità di ricerca, di restauro e di esposizione all'estero presso musei, università, fondazioni ed istituti ed enti di ricerca e studio di carattere culturale particolarmente significativo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può autorizzare il rilascio dell'attestato o della licenza per un periodo non superiore a tre

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni, estensibile a cinque in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di restauro, per beni di interesse archeologico ed artistico, previa stipula di una concessione con il soggetto interessato. L'attestato o la licenza possono essere rilasciati anche per beni appartenenti a collezioni pubbliche, purchè non permanentemente esposti al pubblico.

4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, può essere autorizzato il rilascio, a favore del concessionario, dell'attestato o della licenza per i beni archeologici rinvenuti da missioni straniere in regime di concessione di scavo, assentita successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Tale attestato o licenza ha validità per un periodo non superiore a cinque anni, estensibile a dieci in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di scavo.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono determinati:

a) le modalità di presentazione delle proposte e di loro esame da parte delle competenti Soprintendenze;

b) lo schema tipo della concessione, che dovrà prevedere modalità di conservazione e tutela del bene, soggetto responsabile, benefici derivanti al patrimonio italiano.

6. Condizione per poter accedere al prestito è la espressa rinuncia del concessionario ad acquistare o detenere oggetti archeologici di cui il concedente presuma una non regolare provenienza. La violazione di questa condizione comporta l'immediata revoca della concessione.

7. La spedizione o l'esportazione temporanea nonchè le licenze e i prestiti previsti dal presente articolo sono garantiti mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria per un importo pari al valore stimato, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove non si applichi il secondo comma dell'articolo 65».

## Art. 26.

*(Sostituzione dell'articolo 66  
della legge n. 1089)*

1. L'articolo 66 della legge n. 1089 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - 1. Chiunque compie atti diretti a trasferire negli Stati membri della Comunità europea o ad esportare verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, librario, documentale o archivistico nonchè beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena prevista nel comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi se il colpevole si adopera in modo che il bene illecitamente trasferito rientri nel territorio nazionale.

6. Chiunque spedisce verso Stati membri della Comunità europea o esporta verso i Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000».

## Art. 27.

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.

## CAPO V

MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 DICEMBRE 1975, N. 805

## Art. 28.

*(Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali)*

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis. - 1. Presso il Ministero è istituita l'Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, con le seguenti attribuzioni:

a) curare la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

b) decidere sulle richieste di riesame proposte avverso le decisioni degli uffici di esportazione per i beni culturali;

c) richiedere ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;

d) conservare uno speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali per la restituzione dei beni culturali;

e) dichiarare a richiesta del Ministro, ai soli fini dell'azione di restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano;

f) sovrintendere alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti;

g) presentare al Ministro proposte di intervento e di indirizzo in materia di spedizione dei beni culturali negli Stati



membri della Comunità europea o esportazione verso altri Stati».

#### Art. 29.

##### *(Composizione e funzionamento dell'Autorità di garanzia)*

1. Dopo l'articolo 29-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - 1. L'Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali è organo collegiale di cui fanno parte:

a) quattro esperti in storia dell'arte, archivistica, archeologia, beni librari e arti minori;

b) quattro componenti eletti ognuno dai rispettivi Comitati di settore per i beni archeologici, storici e artistici, archivistici e librari tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 4;

c) un magistrato ordinario, amministrativo o contabile, o un avvocato dello Stato, di qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato.

2. I componenti dell'Autorità di garanzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Cessando dalla carica prima della scadenza uno dei componenti elettivi, subentra il primo dei non eletti secondo la corrispondente provenienza.

3. L'Autorità di garanzia approva, a maggioranza assoluta, il regolamento per il proprio funzionamento ed elegge, con la medesima maggioranza, il presidente ed il vice presidente.

4. L'Autorità di garanzia delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

5. Il supporto per il funzionamento dell'Autorità di garanzia è assicurato dalle attuali strutture del Ministero, senza onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato».

2. Per il funzionamento dell'Autorità di garanzia è autorizzata una maggiore spesa di lire 100 milioni per il 1994 e 200 milioni annue per il 1995 e il 1996. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.